



**COMUNE DI ATRI**  
PROVINCIA DI TERAMO



Atri, 13/03/2023

Alla

**REGIONE ABRUZZO**

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**REGIONE ABRUZZO**

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

**REGIONE ABRUZZO**

Servizio Genio Civile Regionale di Teramo  
[dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it)

**REGIONE ABRUZZO**

Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
[dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

**REGIONE ABRUZZO**

Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Amministrazione Provinciale di Teramo**

[protocollo@pec.provincia.teramo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.teramo.it)

**ARTA - Distretto Provinciale Teramo**

[dist.teramo@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.teramo@pec.artaabruzzo.it)

**A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale**

Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica  
[siesp@pec.aslteramo.it](mailto:siesp@pec.aslteramo.it)

**NDT ENERGY srl**

[ndtenergy@pecodc.it](mailto:ndtenergy@pecodc.it)

OGGETTO: Determinazioni espresse ai sensi dell'art. 14 bis L. n. 241/1990 dal Comune di Atri, nell'ambito del procedimento e della Conferenza di Servizi convocata in data 31.03.2023, relativamente all'istanza proposta dalla NDT Energy s.r.l. di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 ed ex art. 45 L.R.A. n. 45/2007, per la "realizzazione ed esercizio di un impianto di coincenerimento con recupero energetico (operazione di recupero r1) di rifiuti speciali non pericolosi".

---

Le considerazioni qui contenute e il relativo parere espresso attengono all'istanza proposta dalla NDT Energy s.r.l. (*d'ora in avanti, per brevità solo NDT*), trasmessa a mezzo PEC al protocollo comunale ed acquisita in data 23.12.2022 al n. 25246, riguardante il progetto di impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dall'attività dell'attiguo stabilimento Neodecortech S.p.A. (*d'ora in avanti, per brevità solo Neodecortech*), nella zona industriale di Casoli di Atri.

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026 della Regione Abruzzo, con nota prot. RA n. 28162 del 25.01.2023, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 e convocato la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 bis, comma 2, della L. n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona.

Il Comune di Atri ha provveduto ad eseguire una prima analisi della documentazione allegata all'istanza, e, considerata la mancanza di completezza di tale documentazione e delle informazioni ivi riportate, ha tempestivamente richiesto integrazione tecnica [protocollo n. 2023 -PROT-3135].

Per contro, la proponente NDT ha ritenuto di fornire un riscontro solo formale all'istanza comunale, non avendo prodotto né la documentazione né i chiarimenti richiesti, essendosi limitata a dichiarare che la richiesta potrà essere soddisfatta unicamente a seguito di disposizione impartita dall'Autorità Competente in seno alla Conferenza di Servizi; peraltro, tale "*laconico*" riscontro non risulta neppure sottoscritto dal progettista incaricato della redazione dell'istanza e dei correlativi allegati progettuali.

\*\*\*\* \*

#### **In via preliminare**

Si rileva come la documentazione prodotta dalla NDT, ai fini della "*realizzazione ed esercizio di un impianto di coincenerimento con recupero energetico (operazione di recupero R1) di rifiuti speciali non pericolosi*", anche in considerazione della mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta dal Comune di Atri con istanza del 09.02.2023, si mostri totalmente carente ed incompleta, sicché anche in ragione del principio di economicità che deve informare l'agire amministrativo, l'istanza della NDT andrà immediatamente respinta ed archiviata, al fine di evitare dispendio di risorse economiche per le Amministrazioni coinvolte.

Oltretutto, come dianzi precisato, la proponente NDT "*con evidente tracotanza*" ha ritenuto di non fornire alcun riscontro al Comune di Atri, il che giustifica ancor di più - e ove ve ne fosse bisogno - la richiesta di declaratoria d'improcedibilità della istanza di che trattasi, come ancor meglio sostanziata nel successivo paragrafo I.

Ad ogni buon conto, ai fini di una maggiore completezza motivazionale e comunque anche ai fini del procedimento in argomento, ad ulteriore suffragio della irricevibilità della istanza della proponente NDT nel prosieguo del presente atto (II paragrafo) il Comune di Atri esprime le proprie motivate determinazioni ex art. 14 bis, comma 2, della L. n. 241/1990, da acquisirsi nell'ambito della Conferenza di Servizi fissata in data 31 marzo 2023, di fermo sfavore all'iniziativa intrapresa sul proprio territorio, stante le evidenti lacunosità e criticità progettuali.

\*\*\* \*\*

#### **I - Paragrafo**

##### **Carenza documentale. Lacunosità ed erroneità delle informazioni.**

\* ... \*

##### **Incompatibilità territoriale: localizzazione, effetto cumulo, funzioni, siti sensibili e coltivazioni agricole.**

##### **La localizzazione e il quadro normativo di riferimento.**

L'area interessata dal progetto è in zona industriale di Casoli di Atri.

---

---

L'iniziativa va esaminata alla luce delle disposizioni contenute nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.), approvato con L.R. Abruzzo n. 5 del 2018 *"Norme a sostegno dell'economia circolare-Adeguamento Piano Regionale di Gestione integrata dei rifiuti"*, ed adeguate con Delibera del Consiglio Regionale n. 110/8 del 2.07.2018.

In proposito, la "Tabella 18.6-1: Distanza dai centri abitati lettera "prevede per "incenerimento di rifiuti urbani e speciali" "una fascia di rispetto di 500m", oltre che stabilire come "Rimane inteso che le distanze sopra fornite sono da considerarsi distanze minime" e qualora, in fase di analisi, si dimostrasse che per garantire tale tutela della salute pubblica fosse necessario applicare una distanza superiore dai centri abitati, l'Ente che autorizza può ampliare dette fasce di tutela" (pag. 855 P.G.R.G.); la Tabella 18.2-1 (nella descrizione dei criteri localizzativi per impianti di tipologia A e B, e quindi anche con riguardo all'impianto in osservazione, relativamente alla presenza di Aree Agricole): "Questo significa che alla scala di macrolocalizzazione il criterio ha valore prescrittivo potenzialmente escludente, per gli impianti di discarica e termovalorizzazione (gruppi A e B della tabella 18.2.1) la prescrizione da attribuire a tali aree, come perimetrale nell'ambito dei rispettivi Decreti Ministeriali di Istituzione, è di tutela integrale. Si sottolinea che il criterio di tutela integrale è comunque da applicare alle aree a destinazione d'uso agricolo" (pagg. 488 e ss. P.R.G.G.). In dettaglio, si considerano aree agricole di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di Origine Protetta (DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione Geografica Tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura biologica, riconosciute dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, i suddetti criteri localizzativi parlano di carattere "potenzialmente escludente".

La L.R. Abruzzo 30.12.2020, n. 45, denominata *"Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti"*, art. 1 comma 9, lettera u), stabilisce inequivocabilmente come debbano essere precisate, "per garantire la tutela della salute e del territorio, distanze minime e fasce preventive minime dai centri abitati e dalle funzioni sensibili, come ad esempio asili nido, scuole, centri sportivi e di aggregazioni, distretti sanitari, ospedali e case di riposo, al di sotto delle quali la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti ha carattere escludente".

Orbene, nel caso concreto il progetto e i relativi allegati trascurano completamente la compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del P.R.G.R.; compatibilità resa ancora più necessaria trattandosi di iniziativa privata non coinvolgente l'interesse generale.

Più nello specifico, l'istanza e gli allegati tecnici della proponente NDT risultano talmente carenti e lacunosi da non consentire di ricavare un quadro d'insieme chiaro e dettagliato della reale situazione esistente nei pressi dell'area attenzionata, come si dimostrerà agevolmente più avanti.

*Per incidens*, non va taciuto poi come il Comune di Atri avesse espressamente richiesto, nell'istanza d'integrazioni documentale (si ripete, bellamente ignorata dalla NDT): "(i) Studio della diffusione in atmosfera delle emissioni aeriformi e polverulente, sia di quelle convogliate a camino che di quelle non convogliate, basato sui più attendibili dati meteo-climatici disponibili; (ii) "Studio d'impatto della diffusione in ambiente delle emissioni odorifere, includendo le fonti emissive liquide; tale studio deve dimostrare inter alia l'attendibilità di un QRO da anettere; l'integrazione dei due suddetti studi con la previsione dell'effetto "cumulo" (ex d.lgs. 110/2010) sulla qualità dell'aria, che, non essendo il sito in zona di mantenimento, non può essere peggiorata;" oltre che (iii) Verificare attentamente la presenza e la distanza da nuclei abitati, case sparse, e funzioni sensibili atteso che negli elaborati prodotti tali fattori non risultano essere stati adeguatamente censiti e valutati considerato che nelle vicinanze risultano presenti numerose case sparse e un nucleo abitato con almeno 30 famiglie effettivamente residenti".

#### **I nuclei abitati, le funzioni e i siti sensibili.**

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla NDT, va rilevato che nell'area in discorso sono presenti, un centro abitato ad appena 320 mt, e case sparse a pochi metri, ma anche:

---

---

(a) a pochi metri: un centro di aggregazione sociale e sportivo dell'Associazione La Stracca APS SD, associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, dove sono allocati un centro ricreativo e un campo da calcio in erba sintetica;

(b) a soli 1,2 km: la fattoria didattica e sociale Rurabilandia. La fattoria in questione opera nel campo della didattica, dell'agricoltura e della ristorazione dedicata ad operatori e persone con disabilità psico-fisica e loro familiari;

(c) a soli 318 mt: il Ristorante pizzeria Castellum Vetus;

(d) a soli 400 mt: nucleo abitativo denominato contrada "La Stracca", dove risiedono circa 200 abitanti;

(e) a soli 600 mt: il B&B La Canfora;

(f) a soli 300 mt: allevamento di mucche Frisone con annesso punto vendita aziendale di prodotti caseari;

(g) a soli 300 mt: il Molino Candelori;

(h) a pochi mt: stabilimenti industriali con relative maestranze di circa 400 lavoratori dell'azienda ARAN, circa 120 lavoratori alla Italtprefabbricati, ed altri lavoratori delle ditte Carmodel, Mge, e Dress.

### **Le linee energetiche.**

Oltre a ciò, la proponente NDT, nella Relazione "Rel. R1-RTG-Relazione tecnica generale Ndt Energy srl", paragrafo 2.3.1.8, adduce del tutto fallacemente che non sono presenti linee energetiche interrato.

Piuttosto, nelle vicinanze della Neodercotech, a soli 2 mt di distanza dalla recinzione, e quindi a ridosso dell'area sulla quale si vorrebbe far sorgere l'impianto d'incenerimento, è presente la linea di Gasdotto, dell'Azienda Società Gasdotti Italia.

In più, la proponente NDT "trascura" di indicare l'impianto di raccolta e stoccaggio dell'ENI, localizzato nella zona industriale di Pineto a soli 2,4 km dal sito di previsione dell'inceneritore, che rilascia nell'aria importanti inquinanti che investono tutta la zona, come peraltro evidenziato da autorevoli riviste come la Reuters (<https://news-town.it/cronaca/39534-report-svela-perdite-in-atmosfera-all-impianto-stogit-snam-di-cupello-e-alla-centrale-gas-eni-a-pineto.html>).

### **L'Effetto Cumulo.**

Nell'ambito in discorso va subito evidenziato che relativamente all'Effetto Cumulo la proponente NDT, oltre a non aver svolto alcuna analisi, tanto che non sono stati predisposti, sebbene sollecitati con la nota istanza d'integrazione comunale più volte citata, approfondimenti puntuali, non ha in alcun modo considerato che nella zona industriale di Casoli di Atri insistono numerose infrastrutture dalle quali originano emissioni, ossia:

(a) un sito di lavorazione inerti (Draga) che stocca e lavora materiale lapideo all'aperto;

(b) un'azienda di lavorazione inerti (Italtprefabbricati), dove vengono stoccati e lavorati materiali lapidei per la realizzazione di prefabbricati in c.a.;

(c) infrastruttura Autostradale;

(d) sito di stoccaggio e lavorazione Eni (Raffineria);

(e) Autostrada tratto A14.

### **Le aree agricole anche di pregio.**

Oltre a tutto il resto, il progetto e la documentazione prodotta non considerano in alcun modo la presenza in sito di aree agricole anche di pregio, e cioè:

---

---

(---) a soli 910 mt: Caseificio “Fattoria del Vomano-Azienda agricola e relativo allevamento di Frisone con campi agricoli attigui e vendita diretta;

(---) a 250 mt: campi agricoli lavorati in agricoltura biologica di proprietà della Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti s.r.l. Agricola;

(---) a 1,2 km: Vigneti riferibili a Doc, Docg, Igt della Azienda agricola Centorame;

(---) nelle strette vicinanze: terreni agricoli privati caratterizzanti storicamente il luogo che viene da una tradizione rurale anteriore alla realizzazione della zona artigianale-industriale circostante.

Per concludere, non vi è chi non veda come l’istanza avanzata dalla proponente NDT si dimostri del tutto inadeguata soprattutto per l’incompletezza e l’erroneità nei documenti e nelle informazioni.

\*\*\* ... \*\*\*

## II - Paragrafo

### **L’esame tecnico del progetto. Le carenze (anche documentali) e le criticità progettuali.**

#### **L’inadeguatezza ovvero l’insostenibilità del progetto.**

Nell’esaminare l’istanza *de qua* con i correlati documenti, il Comune di Atri ha anche individuato dei punti significativi a cui ricondurre e ridurre le annotazioni ed i commenti critici.

In particolare, ha analizzato sotto l’aspetto tecnico i seguenti documenti prodotti a corredo dell’istanza, ossia la Relazione Tecnica Generale (R1), la Relazione sul Bilancio Energetico (R4) e la Sintesi Tecnica.

### **A - Numeri che definiscono il progetto della NTD**

#### **A1 - L’impianto di co-incenerimento.**

Sulla base della documentazione prodotta dalla proponente NDT si osserva come la Relazione R1-RTG-Rev. 01 del 16.12.2022, preveda:

al punto 5.1 pag. 54: «*l’impianto di co-incenerimento funzionerà 24/24 h, quindi su tre turni lavorativi, per 5 giorni a settimana, mentre durante i fine settimana, la potenzialità impiantistica sarà ridotta, anche in termini di ore lavorative, al 40%. Ogni tre settimane l’impianto andrà, invece, in fermata per consentire le operazioni di manutenzione ordinaria*»;

al punto 6.1 pag. 59: «*La produzione di tali rifiuti si attesta su circa 1.500 t<sub>p</sub>/anno, di cui il 24% circa costituiti da polverino, pari a 360 t<sub>p</sub>/anno, e la restante parte, di 1.140 t<sub>p</sub>/anno, scarti di pannelli. Per entrambe le tipologie dei rifiuti è stato verificato il potere calorifico inferiore, risultato mediamente pari a 17.680 kJ/kg per il polverino e di 21.300 kJ/kg per gli scarti di pannelli. La capacità potenziale oraria di trattamento della linea di co-incenerimento dei rifiuti sarà pari a ca. 250 kg<sub>p</sub>/h costituiti per il 76% ca. da scarti di laminati CPL (190 kg<sub>p</sub>/h) e per il 24% ca. (60 kg<sub>p</sub>/h) da polverino di carteggiatura. Al fine di ottimizzare il rendimento del ciclo di combustione si è previsto di far lavorare l’impianto per ca. 6.100 ore/annue, delle quali la maggior parte a regime mentre per le restanti (nei fine settimana) la potenzialità verrà ridotta al 40%; viene a determinarsi una capacità annua complessiva (scarti di laminati e polverino) di trattamento pari a ca. 1.500 t<sub>p</sub>/anno. L’esercizio dell’impianto di co-incenerimento verrà, invece, interrotto con frequenza trisettimanale, al fine di consentire le normali operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria delle camere di combustione*».

Inoltre, la Relazione R4 - REE. 15.12.2022, tratta:

alla pag. 4/11: «*L’impianto utilizza per il proprio funzionamento la totalità del rifiuto prodotto dalla ditta Neodecortech S.p.A. e costituito da un mix di polvere di finitura (≈310 tonnellate/anno) e di lamine melamminiche comunque spezzettate (≈1000 tonnellate/anno)*»;

alla pag. 4/11: «*Per la combustione del cippato di lamine melamminiche invece si utilizza un sistema di introduzione in camera di combustione tramite coclea e movimentazione tramite griglia mobile. Entrambi i sistemi sono indipendenti*»;

---

---

alla pag. 5/11: «*NDT Energy s.r.l., tramite il diagramma di utilizzo, dichiara di lavorare per lo più alla massima potenzialità durante i regimi di lavoro dello stabilimento per un totale di 5.502 ore all'anno mentre per le restanti 1536 ore la macchina si posizionerà a livello di "minimo tecnico", concentrato per lo più durante i week-end, il tutto per una disponibilità annuale di 7038 ore*»;

pag. 5/11: «*Questo significa che il sistema può funzionare con un solo tipo di combustibile alla volta oppure con un mix degli stessi. Ai fini dei calcoli si è convenuto di utilizzare come valore di potere calorifico un valore medio pesato rispetto alle quantità dichiarate e si è considerato l'utilizzo di tale "combustibile standard" come omogeneo durante l'anno. Le differenze puntuali si ripercuoteranno come variazioni locali di consumo delle due specie di combustibile mentre dal punto di vista medio nulla cambierà ai fini del calcolo di efficienza. Il combustibile standard è stato calcolato, in base alla composizione, con un potere calorifico inferiore pari a 5060 kcal/kg, ossia 5.88 kwh/kg, ossia 21.168 GJ/ton*».

Sulla base delle considerazioni espresse nei succitati documenti e svolgendo alcune verifiche aritmetiche, si rileva quanto segue:

(---) togliendo i fermi trisettimanali per manutenzione, rimangono annualmente 350 giorni nei quali l'inceneritore è previsto in funzione (250 a regime pieno e 100 a regime ridotto); 350 giorni sono intanto 8400 ore: non le 7038 né le ca. 6100 (= 6116) ipotizzate a partire da quest'ultime; le 8400 si ripartirebbero in 6000 ore a pieno regime e 2400 ore a regime ridotto; *coeteris paribus*, in tal caso il consumo di combustibile raggiungerebbe ~ 1740 t<sub>p</sub>/anno, nell'altro esso arriverebbe a ~1530 t<sub>p</sub>/anno: nessuno dei due risultati è in accordo col dato d'ingresso di 1500 t<sub>p</sub>/anno proposto dalla NDT - di cui non si dà conto alcuno - né tanto meno con l'altro, diverso, di ~ 1310 t<sub>p</sub>/anno (310+1000), di cui ugualmente non è detta l'origine;

(----) se si seguisse la ripartizione delle ~ 6100 ore/anno (6116) come al citato punto 6.1 della Rel. R1-RTG, si avrebbero 4368 ore/anno a pieno regime e 1748 ore/anno al 40%, ovvero, a parità di flusso orario (250 kg<sub>p</sub>/hr) si avrebbe un impiego di ~ 1267 t<sub>p</sub>/anno di combustibili; inoltre, si tratterebbe di 254 giorni/anno di funzionamento: l'indicazione di quel punto 6.1 è pertanto da ritenersi incoerente;

(----) 5502 ore/anno a pieno regime corrisponderebbero a 229 giorni/anno + ¼ [?!] h 24; 1536 ore/anno al minimo tecnico corrisponderebbero a 64 giorni/anno: nella sintesi tecnica punto 4 all. 1, pag. ¾), si dichiarano infatti 293 giorni/anno di funzionamento; sommando tuttavia ai giorni di funzionamento quelli di fermo, mancano più di 50 giorni per completare l'anno!

(----) assumendo le 1500 t<sub>p</sub>/anno (360+1140) e per buoni i due poteri caloriferi già medi, il "potere calorifero medio" fra questi sarebbe, confondendo masse con pesi, possibilmente 20431 KJ/Kg; assumendo invece le 1310 t/anno (310+1000), 20443 KJ/Kg: giammai, dunque, esso arriverebbe a 21168 GJ/t! [promemoria: 1 GJ = 1000 MJ = 1 000 000 KJ] né ad altrettanti KJ/Kg.

### **Le conclusioni.**

L'insieme dei numeri nei punti citati dalla Rel. R1-RTG, sembra essere stato confezionato a partire dai due "assiomi fondanti" di 1500 t<sub>p</sub>/anno e 250 Kg<sub>p</sub>/h.

La Rel. R4, tuttavia, assume numeri del tutto diversi facendo scaturire le seguenti ineluttabili considerazioni:

1 = l'erroneità di almeno una delle due relazioni ma anche quella della contemporanea erroneità di entrambe, come mostrano i giorni e le ore per anno e i poteri calorifici, a dir poco incongruenti;

2 = l'assunzione del potere calorifico come "media pesata" fra quelli dei due combustibili non è solo fallace "puntualmente", ma lo è anche dal "punto di vista medio"; per rendersene conto, è sufficiente esaminare i diversi scenari, temporali e quantitativi, possibili (fra cui, per esempio, l'assenza molto prolungata di uno dei due combustibili);

3 = l'erroneità dell'affermazione che la NDT utilizzi la totalità dei rifiuti di Neodecortech, ridotti solo alle polveri e ai cascami delle lamine.

### **A2 - Trasferimento e trattamento dei rifiuti dal produttore Neodecortech al consumatore NDT.**

---

---

Analizzando, in particolare, la Relazione R1-RTG e segnatamente i seguenti passaggi:

punto 6.2 pag. 61: «Il movimento di “tiro” fa sì che il cuneo tiri verso i pistoni una fetta di materiale pari allo sviluppo di volume conseguente. Il movimento di “spinta” fa sì che il cuneo lavori sulla propria parte conica al fine di riportare indietro un volume inferiore a quello di “tiro”. Il piano mobile in questione consente di movimentare e spezzettare il materiale verso un fronte di raccolta in maniera lenta ma continua»;

punto 6.3 pag. 61: «Le coclee di estrazione e trasporto hanno la funzione di ricevere il materiale progressivamente traslato dal piano mobile e trasferirlo agli organi di alimentazione alla camera di combustione, proseguendo nell'attività di sgretolamento delle lamine mediante una dentatura della quale sono dotate. Tutto il sistema è regolato da automatismi per il mantenimento dei flussi richiesti e dotato di sicurezze per evitare che vi siano propagazioni di fuoco dentro al silo a piano mobile».

Va ribadito che all'impianto d'incenerimento odiernamente proposto dalla NDT sono destinati rifiuti prodotti dalla Neodecortech.

Dalla lettura dei documenti, oltre che dall'analisi del progetto impiantistico, emerge come non sussista alcuna evidenza della caratterizzazione unica ed esclusiva dell'apparato di trasferimento dei rifiuti (vasca, piano mobile, coclee) dalla Neodecortech all'inceneritore della NDT.

Sicché, non v'è alcuna certezza, impiantistica o logistica, sulla natura e sulle quantità delle materie caricate nei containers o scaricate in vasca dalla Neodecortech.

Ciò, all'evidenza, va ad urtare frontalmente con la disciplina specifica che prevede il trasferimento e il trasporti di rifiuti attraverso la sua tracciabilità sia in termini quantitativi che qualitativi, giusta artt. 184 e segg. del T.U.A.

In più, gli “...automatismi...” richiamati nel progetto risultano inesistenti: infatti, non c'è mostrato nessun automatismo che regoli i flussi di materie a partire da misurazioni continue (per es. del peso al secondo o del volume al secondo) dei parametri che li determinano.

Peraltro, tali misurazioni sarebbero comunque continuamente falsificate dallo “spezzettamento” e dallo “sgretolamento”, rendendo praticamente estremamente difficile, se non impossibile, qualsiasi controllo automatico dei flussi; i rifiuti Neodecortech non vengono trasferiti, inoltre, all'inceneritore “tali e quali” ma subiscono un trattamento meccanico (spezzettamento e sgretolamento) che sicuramente ne varia i parametri “specifici” (peso, volume, umidità, densità...), in senso migliorativo ai fini dell'incenerimento ma peggiorativo dal punto di vista emissivo; infatti, tale trattamento costituisce fonte di emissioni nocive diffuse, del tutto ignorata in progetto.

Oltre al resto, ed in particolare quanto agli “...organi di alimentazione...”, non risulta presentato dalla NDT alcun “organo” di alimentazione della camera di combustione, a valle dell'ultima coclea. Ben si comprende, comunque, che alla bocca del forno possono arrivare materie diverse, addizionali o sostitutive di quelle immesse dalla coclea di coda.

In sostanza e soprattutto in sintesi, il trattamento meccanico dei rifiuti (spezzettamento e sgretolamento), che precede ed anticipa la fase dell'incenerimento, e che per sua stessa natura costituisce anch'essa una fase di gestione dei rifiuti regolata *ex lege* (basti pensare, allo stoccaggio di tali materiali e della messa a riserva oltreché alla produzione delle sotto vagliature), concepito in area Neodecortech, non risulta oggetto di alcuna procedura autorizzativa a tale ditta, ne oggetto di richiesta di autorizzazione specifica da parte della NDT.

In definitiva, tale attività che è giustappunto attività relativa a rifiuti speciali, non risulta essere oggetto di autorizzazione alcuna e, conseguentemente, non è dato evincere quale delle due imprese sia responsabile del trattamento stesso. Il tutto, in completa violazione del generale e riconosciuto principio << chi inquina paga >>.

**A3 - All'inceneritore.**

---

---

Nella relazione Rel. R1-RTG, ai punti 6.4 *griglia mobile*, 6.5 *camera di combustione*, 6.6 *serpentino ad olio diatermico*, 6.7 *bruciatore a polverino* (da pag. 62 a pag. 68), si rinvengono le considerazioni che seguono.

In tutti i superiori punti non viene stabilito né è implicito alcun tipo di relazione con gli “assiomi fondanti” (1500 t<sub>p</sub>/anno; 250 kg<sub>p</sub>/hr): infatti, non c’è alcun dato dimensionale o quantitativo che permetta di risalirvi e verificarne la congruenza.

Non si dà evidenza, alcuna, della corretta assunzione né dei punti di fiamma (*flash point*) né dei punti di combustione dei due separati combustibili.

In tutti i dispositivi descritti vengono forniti alcuni elementi conoscitivi solo per le parti che assicurino la stabilità relativa delle temperature e delle pressioni (interne ed esterne al forno) e la regolarità della combustione.

Le dimensioni, che possono essere tratte, anche solo graficamente, dal progetto definitivo, in funzione della temperatura e della velocità di combustione, sono compatibili con flussi dieci (10) volte maggiori di quelli assiomaticamente assunti (1500 ton<sub>p</sub>/anno; 250 kg<sub>p</sub>/hr).

I flussi maggiori richiederebbero possibilmente la (facile) compatibilizzazione delle scale degli strumenti di misura e controllo nonché diverse, ma altrettanto facili, considerazioni sul refrattario: niente altro, tuttavia, di particolarmente grave.

## **B - Il rapporto funzionale fra le due attività compresenti**

### **B1 - I periodi lavorativi e la durata dei provvedimenti autorizzativi.**

Mentre vengono dati i tempi di lavoro e di fermo dell’inceneritore (punto 5.1 pag. 54, per esempio) - salvo incidenti o malfunzionamenti - essi non vengono sinotticamente confrontati coi tempi paralleli di Neodecortech (che lavora frequentemente anche di sabato).

L’A.U.A. (rinnovabile) di Neodecortech vige per 15 anni dal 2020; un’A.U.A. (rinnovabile) all’inceneritore durerebbe altrettanto dal 2023; un’eventuale A.I.A. (rinnovabile) all’inceneritore durerebbe 10 anni: apparentemente e in mancanza di precisazioni in merito, la compatibilità reciproca fra questi tempi può ottenersi solo rendendoli eterni.

In sostanza, non è ipotizzabile una coincidenza dei tempi degli eventi incidentali e delle fasi transitorie fra i due impianti: tuttavia, non è data alcuna indicazione neanche generica, sulla soluzione dei problemi, derivati da tale erratica non coincidenza.

### **B2 - I rifiuti.**

Anche dal punto di vista dei tempi, nulla garantisce che alla vasca di accumulo Neodecortech affluiscano, in qualità e quantità, solo i rifiuti previsti in istanza, né *ex ante* (nei containers) né *ex post* (nel piano mobile e nelle coclee).

Nulla assicura che all’inceneritore affluiscano, in idonee qualità e quantità, solo i rifiuti provenienti dalla vasca della Neodecortech: al contrario, se per esempio non ci fosse bisogno di “cippare” i rifiuti, la filiera dosatrice “*piano mobile/coclee*” potrebbe essere pacificamente elusa ed esclusa.

Le indicazioni sul forno non spiegano la necessità di “*cippare*” i cascami dei pannelli melamminici, quando sarebbe proprio questa necessità a giustificare la particolare filiera “*piano mobile/coclee*”, parallela allo scarico diretto dai containers al forno.

D’altra parte, quanto appena menzionato trova conferma ineccepibile della eccezione mancata autorizzazione relativa al pre-trattamento dei rifiuti, da destinare all’incenerimento.

## **C - I rifiuti prodotti dalla Neodecortech e destinati all’incenerimento**

Nella Relazione R1-RTG si espone:

---



---

punto 1: «Tali rifiuti sono costituiti da scarti di lavorazione di laminato CPL, ottenuto mediante accoppiamento meccanico di carte impregnate, nonché da polveri di carteggiatura dei pannelli in laminato CPL» pag. 5;

punto 4.1: «I materiali che costituiranno l'alimentazione dell'impianto di co-incenerimento in esame saranno costituiti, come detto in precedenza, dagli scarti di lavorazione di laminato CPL, ottenuto mediante accoppiamento di carte impregnate, unitamente alle polveri di carteggiatura dei pannelli in laminato CPL, provenienti dall'impianto produttivo adiacente di proprietà NEODECORTECH S.p.A» pag. 51.

Sia che il laminato CPL (= Continuous Pressure Laminated) venga prodotto in Casoli di Atri, sia che li venga importato e solo lavorato (= carteggiato e formato), la sua natura chimica in uscita è necessariamente la combinazione di quella di tutte le materie prime che entrano a costituire il prodotto finito: fra tali materie prime si presenta inevitabile includere le resine melamminiche.

La natura chimica dei rifiuti *de quibus* è la stessa del laminato CPL, lavorato o meno; la liceità condizionata (o l'illiceità) della considerazione di tali rifiuti come sottoprodotti combustibili include, dunque, anche la liceità condizionata (o l'illiceità) della combustione del CPL e delle resine melamminiche.

Dalle pubblicazioni promozionali della Neodecortech si apprende che alcuni dei laminati da essa prodotti e lavorati sono del tutto inadatti alla combustione; i corrispondenti rifiuti, pertanto, non possono né devono essere destinati a recupero energetico mediante incenerimento, ma devono essere opportunamente smaltiti secondo le applicabili norme specifiche.

In istanza, ci sono richiami ad analoghi inceneritori mono-dedicati a laminato CPL, già esistenti e sperimentati, in Italia o all'estero; il forno a due combustibili separati sembra fare dell'impianto proposto un "test-specimen", con tutte le incognite del caso che, già da sole, impongono l'esame secondo un principio di cautela.

L'identità di natura chimica consente alla Neodecortech, a sua mera discrezione, di mettere a rifiuto "tal-quali" alcuni materiali in ingresso, fino al punto da poter anche importare "pezzi" di laminato CPL finito, e destinarli a rifiuto senza lavorazione, mediante semplice spostamento da un deposito interno all'altro.

In ultima analisi, i rifiuti prodotti dalla Neodecortech che si ribadisce non sono oggetto di autorizzazione al pre-trattamento ai fini dello smaltimento, in ogni caso non potrebbero essere ricondotti all'incenerimento per la presenza di resine melamminiche.

Punto 4.1 pag. 51: «Con riferimento all'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), gli scarti sopra richiamati sono classificabili univocamente con il codice 03 03 99 "Rifiuti non specificati altrimenti", in quanto rifiuti non pericolosi (cfr. rapporti di prova in Allegato 3) inquadrabili nel capitolo EER 03 03 dedicato ai "Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone"».

### **Le conclusioni.**

Il CPL è, senza se e senza ma, un *laminato plastico* solitamente anche a due strati: quello "esterno" (*overlay*), impregnato di resine melamminiche, e quello "interno" (*kraft*) eventualmente composto da più fogli di *carta fenolica*; le resine melamminiche sono *polimeri termoindurenti*, ottenuti per policondensazione di melammina con formaldeide (rapporto 1:3), i quali, sotto pressione/stampaggio a 130-170°C, "reticolano" acquistando notevoli doti di resistenza a varie aggressioni (fra cui anche quella del fuoco).

Le resine *de quibus*, perfino a temperature da cucina domestica, sono fonti emmissive di sostanze di indiscussa nocività, come, *inter alia*, formaldeidi e nonilfenoli: tuttavia, di tali sostanze, pur essendo esse sottoposte a severe restrizioni normative, significativamente e deliberatamente, non è presente alcuna traccia nel quadro emissivo previsionale in istanza.

Gli "scarti di lavorazione" del CPL possono essere costituiti (oltre che dalle polveri di carteggiatura) da pannelli finiti ma difettosi e da ritagli: quando questi siano irrecuperabili a qualunque uso nello stesso stabilimento, essi divengono "rifiuti", destinati a smaltimento esterno; è tuttavia del tutto evidente che la loro variabile struttura chimico-fisica non consente di classificare tali rifiuti sotto il solo codice EER 03 03 99; anzi,

---

---

è attraverso il solo “escamotage” di questa classificazione sommaria, grossolana e ingannevole che l’istanza si permette di deliberatamente ignorare il problema delle particolari materie nocive, continuamente presenti nello stabilimento e potenzialmente emesse nell’ambiente, senza specifica autorizzazione.

**La Sintesi Tecnica: punto 4 all. 1.**

Δ1:

- la Sintesi Tecnica - documento obbligatorio - reca la dicitura “allegato 2 alla DGR 547 del 25.08.2016”, senza darne spiegazioni.

Δ2:

- nella tabella C1, che riporta le previste operazioni di smaltimento dei rifiuti, non è stata barrata la casella D10, ossia quella dedicata agli inceneritori a terra;

- nella tabella C2, che riporta le previste operazioni di recupero dei rifiuti propri, l’incenerimento è indicato come operazione R1; vi è inoltre indicata un’operazione R13, ossia di messa in riserva di rifiuti, in ingresso all’inceneritore: tale operazione, del tutto opportuna, non è però contemplata in nessun altro documento dell’istanza;

- nella stessa C2, a R1 viene attribuita una potenzialità di 1500 t<sub>p</sub>/anno e di 6 t<sub>p</sub>/giorno: questi dati tuttavia corrispondono a 250 giorni/anno equivalenti a pieno regime e non ai giorni/anno equivalenti che si deducono dai 293 dichiarati a pag.3;

- nella tabella D1, ove si danno i flussi di massa in ingresso, all’operazione R13 vengono immessi il polverino di carteggiatura e gli scarti di laminati CLP [non CPL né CLPL] classificati scorrettamente “sostanze non pericolose”, dando all’operazione, non prevista, una potenzialità istantanea complessiva di 32,6 t.

- nella tabella D2, ove si danno i flussi di massa in uscita, ad una distinta operazione R13/D15 - questa però prevista in istanza - vengono immesse le ceneri pesanti e leggere, qui correttamente classificate “pericolose”, indicando tuttavia la sola potenzialità istantanea (22 t<sub>p</sub>) e non quella giornaliera o annuale;

- nella tabella E1, ove si indica l’area della messa in riserva (R13) e del deposito preliminare (D15) dei rifiuti, si destina, a questi soli scopi non previsti, la superficie totale dell’insediamento, definita al precedente punto B *ibidem*);

- nella tabella E2, ove si indica l’area dedicata al recupero dei rifiuti (R1) - in questo caso all’impianto di incenerimento - all’inceneritore viene assegnata la stessa area della tab. E1 (1215 m<sup>2</sup> di cui 480 m<sup>2</sup> coperti), ossia la superficie totale dell’insediamento.

**Le Conclusioni.**

In disparte la distinzione fra operazione D10 (smaltimento per incenerimento) e operazione R1 (recupero ad uso combustibile), la “sintesi tecnica” in commento mostra, quindi, un complesso di dati pieno di imprecisioni e piuttosto fuorviante, capace di complicare ulteriormente la disorientante caoticità emersa in A, B e C.

Invero, in forza delle conclusioni rese nelle parti C1 e C2 che precedono, un’area di messa a riserva dei rifiuti ex Neodecortech non destinabili alla combustione sarebbe dovuta essere esplicitamente prevista, insieme col connesso piano di smaltimento differenziato: ma niente di tutto ciò appare in istanza.

A valle di questi risultati - esemplificativi ma non esaustivi - del detto campionamento critico fra i documenti, l’Amministrazione di Atri ha allora ritenuto di dovere dedurre che:

(1) il limite di 1500 t<sub>p</sub>/anno di rifiuti, dichiarati dall’istanza come destinati all’incenerimento nell’installazione proposta, non presenta ivi alcun rapporto col dimensionamento del dispositivo di combustione (forno e complementi), che appare invero predisposto per una capacità molto più grande di tale limite;

---

---

(2) quando i rifiuti siano forniti all'inceneritore nella pezzatura adeguata a garantire la continuità, a regime, del carico in camera di combustione e col peso specifico mediamente corrispondente alla "Media Densità" (MDF), e si escludano dal tempo di regime le fasi transitorie di accensione, spegnimento, minimo tecnico, manutenzione e fermi incidentali, la capacità, così conseguentemente stimata, di per se stessa comporta per tale installazione l'inquadramento nell'all. VIII, alla parte II, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Nello specifico, al punto "5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno"; [nell'obbligatorio sistema IS della legge, 1 Mg (megagrammo) = 106 grammi-massa (non grammi-peso); nel sistema "tecnico" in disuso invece 1 Mg(miriagrammo) = 104g = 0,01 t: in entrambi i casi dunque...]; ovvero, nelle Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13 [ivi], che recita:

«L'Autorizzazione Integrata Ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma».

Lo scopo dichiarato dell'impianto in istanza è quello di smaltire, per incenerimento, rifiuti prodotti dalle attività nella Neodecortech e restituire, a quest'ultima, quote di calore da destinare all'alimentazione della sua caldaia a fluido diatermico (ciclo chiuso).

Tuttavia:

- la documentazione in istanza non si occupa in alcun modo di mostrare in sede quantitativa il coordinamento, la coerenza e la congruenza fra i materiali disponibili dalla Neodecortech per l'incenerimento e i connessi consumi dell'inceneritore, essendo la Rel. 4 fallace, fra il calore prodotto in combustione e quello conseguentemente assorbito o disperso dalla Neodecortech;

- ugualmente, scoordinamento oltre che incoerenza e incongruenza simili sono enucleabili in sede qualitativa, dal momento che tutti i rifiuti all'incenerimento sono arbitrariamente definiti "non pericolosi" e compressi in una sola classe EER mentre lo stabilimento Neodecortech ha, con tutta evidenza, capacità di produrre rifiuti di almeno sette classi EER diverse, di cui almeno quattro "pericolose";

- poiché i termini (= i tempi) di vigenza dell'AUA di Neodecortech non sono mai più sovrapponibili a quelli di un'eventuale autorizzazione dell'inceneritore e poiché le proroghe di ciascuna autorizzazione non sono né automatiche né garantite *a priori*, nei tempi (anche incidentali) di sconnessione temporale fra le due attività - conterrane e mutuamente dipendenti - si concretizza una deriva reciproca di cui in nessuna parte dell'istanza si rinvengono le disposizioni e i modi di controllo.

### **Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale**

Una considerazione circa l'assoggettabilità alla Procedura V.I.A. potrebbe essere suggerita a seguito delle risposte che vorrà fornire (ovvero non fornire) la proponente NDT, ed anche sulla base delle considerazioni sin ora esposte e sulla scorta della normativa generale di cui al T.U.A. e a quella specifica della Regione Abruzzo.

Infatti, il progetto in trattazione potrebbe essere revisionato e valutato sul dimensionamento dell'impianto oltre che sui codici rifiuto, importanti criteri che determinerebbe la necessità o meno della V.I.A.

\*\*\* ... \*\*\*

### **III - Paragrafo**

#### **Il progetto dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Le criticità progettuali.**

Nell'esaminare l'istanza *de qua* con i correlati documenti, il Comune di Atri ha altresì individuato dei punti critici significativi afferenti alla materia urbanistica ed edilizia.

---

---

Si conferma, come già per gli aspetti in precedenza riportati, che la ditta non ha provveduto ad integrare puntualmente con quanto richiesto ma si è limitata a produrre documentazione parziale, a volte imprecisa e contraddittoria, che fa intravedere una “leggerezza” di base nell’azione progettuale che non si addice alla tipologia di impianto che sarebbe intenzione realizzare.

In particolare **(i)** si tralascia di verificare, come richiesto, il mantenimento della conformità alla strumentazione urbanistica vigente del lotto residuo, risultante a seguito del frazionamento, sul quale insiste il fabbricato esistente di proprietà Neodecortech. **(ii)** non viene chiarito se saranno presenti ulteriori manufatti esterni, quali macchinari, silos o canne fumarie, ecc. funzionali alla attività produttiva, facendo desumere che non vi sarà alcun altro elemento esterno ad esclusione del manufatto in progetto. **(iii)** mancata produzione della verifica sul superamento delle barriere architettoniche per le porzioni di immobili per le quali è prevista tale riscontro. **(iv)** Non si prodotta, se non parzialmente e tra l’altro non corretta, la verifica sull’assolvimento delle prestazioni minime ai sensi dell’art. 22-23 delle NTA del PRG. Nello specifico la verifica anzidetta che costituisce condizione essenziale (la mancanza della quale costituisce condizione per l’inattuabilità dell’intervento) per potere accedere alle possibilità offerte dalla norma di zona, deve riguardare 3 aspetti differenti: Sicurezza, Sostenibilità e identità. Delle tre prestazioni è stato ottemperato alla sola verifica della prestazione sostenibilità e tra l’altro in modo parziale e non corretto infatti il calcolo dell’indice di permeabilità dei suoli è stato verificato sulla superficie coperta e non su quella fondiaria. Inoltre gli spazi da dedicare agli standard a parcheggi e all’indice di permeabilità nonché alla piantumazione di nuove essenze sono state ricavate su porzioni di area che, da quanto si desume, non sono tra quelli che resteranno di proprietà della NDT bensì di proprietà Neodecortech. **(v)** In ultimo si nota, a conferma di quanto sopra notato, che nella tavola 3 “Pianta con Layout macchine” le dimensioni riportate differiscono completamente da quelle indicate nelle tavole 1 e 2.

### **Le Conclusioni.**

Alla luce di quanto anzi riportato, in considerazione della mancata completa produzione della documentazione richiesta e rilevato che quelle mancanti sono essenziali per la verifica di conformità urbanistica dell’intervento, si ritiene che non vi sono le condizioni di fatto e di merito per il positivo accoglimento della proposta progettuale.

\*\*\* ... \*\*\*

L’Amministrazione di Atri, stante le mancanze documentali, progettuali ed autorizzative sopra allegare e dimostrate, nonché l’erroneità della procedura attivata dalla proponente, si vede obbligata unitamente a tutti gli intervenienti nel procedimento (Arta, Asl, VVFF), alla piena conferma delle superiori contestazioni, e del loro effetto impeditivo all’accoglimento della istanza in argomento.

Infatti, le considerazioni dianzi svolte rendono:

- il quadro emissivo previsto, arbitrario, carente e bislacco ed, inoltre, del tutto privo di fondamento, di stabilità nel tempo e, soprattutto, di attendibilità;
- le previste apparecchiature di contenimento, disciplina e controllo delle emissioni inquinanti, del tutto inadeguate e pericolosamente illusorie;
- la stessa istanza, a dispetto della fallace Rel. 4, in contrasto col comma 11-bis dell’art. 208, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- un quadro emissivo diverso che, pur se ancora poco determinato nei flussi di massa e nelle concentrazioni degli elementi inquinanti, ne contenga una gamma molto più ampia e fatalmente molto più rischiosa e nociva: tale da rendere l’istanza in esame del tutto inaccettabile nel contesto territoriale scelto.

Il quadro emissivo presentato, oltre la fallacia del suo rapporto con la natura fisico-chimica dei combustibili, ha ancora ulteriori motivi per essere inattendibile.

---

---

*Inter alia*, infatti, alcuni parametri “traccianti” delle emissioni inquinanti (CO, NOx, SOx, CO<sub>2</sub>, COT...) variano in senso (fra loro) opposto in funzione della temperatura di combustione e dell’andamento della loro temperatura in fase di raffreddamento.

Anche le apparecchiature di contenimento e abbattimento degli inquinanti si comportano in modo più o meno efficace in rapporto con la temperatura.

Tuttavia, nell’istanza non compare alcuna indagine né alcun’altra considerazione di questo aspetto, che è invece del tutto essenziale alla confezione corretta di un QRE (Quadro Riassuntivo delle Emissioni).

A questa gravissima carenza la proponente NDT, su specifica richiesta dell’Amministrazione di Atri, ha “del tutto ingiustificatamente” rifiutato di presentare una previsione del quadro emissivo nelle fasi transitorie di accensione, spegnimento e minimo tecnico. Non solo, ma ha anche rifiutato, in violazione dell’art. 272-bis del T.U.A. e del D.M. 5.09.1994, di sottoporre qualunque motivata previsione della diffusione nell’ambiente di sostanze odorifere.

Oltretutto, l’Amministrazione di Atri, in forza del D. Lgs. n. 128/2010 (“Prestigiacomò”), ha richiesto anche, lo studio dell’effetto del proposto inceneritore sulla qualità dell’aria-ambiente (“Effetto Cumulo”).

La proponente NDT non ha ritenuto di dover aderire a tale giustificata e motivata richiesta: infatti, a meno che sia inopinatamente dimostrato che le emissioni dall’inceneritore apportino un miglioramento nei parametri valutativi di detta “qualità”, tali emissioni sono inesorabilmente in contrasto col Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria.

Tale contrasto, senza una base di studio, non può essere attenuato o ignorato mediante l’imposizione di eventuali più ristretti Valori Limite di Emissioni, come indicato appunto dal D. Lgs. n. 128/2010, perché essi sarebbero indeterminabili: tale contrasto, allo stato, diviene irrimediabile.

Sulla scorta, inoltre, di preoccupazioni e timori provenienti dai Comuni limitrofi, l’Amministrazione di Atri ha anche richiesto uno studio della diffusione in atmosfera delle emissioni inquinanti, riducibile all’adozione di un modello fra i più frequenti (per es. il CALPUFF) nel quale immettere i dati meteo-climatici locali, l’altezza del camino e le temperature di uscita dei fumi.

Il rifiuto della proponente NDT di eseguire questo semplice esercizio ha indotto il Comune di Atri alla persuasione che la modellazione *de qua* possa rendere evidente una significativa ricaduta di inquinanti (gassosi e polverulenti) non solo sui Comuni vicini, ma anche su alcune “zone protette” del territorio di tali Comuni.

Ciò induce alla precauzionale richiesta di coinvolgere i comuni vicini nel procedimento in corso e di sottomettere *in primis* il progetto a procedura di V.Inc.A.

In forza di quest’ultima considerata richiesta, e in presenza di tuttora irrisolti problemi di distanze ed interferenze con altri insediamenti nel territorio, nonché delle incongruenze sopra evidenziate, l’Amministrazione Comunale di Atri ritiene di dover esprimere sull’istanza *de qua*

#### **Parere urbanistico sfavorevole**

Sempre sulla scorta di quanto dianzi esaminato e valutato, l’Amministrazione di Atri ritiene ugualmente di esprimere

#### **Parere ambientale e sanitario sfavorevole**

essendo carente di documenti ed informazioni il progetto all’attenzione.

In particolare, le carenze riguardano:

- il recupero energetico che non potrà avvenire per mezzo dell’impianto e del metodo proposti, ma eventualmente e se del caso, mediante altro idoneo sistema alternativo, ad emissioni nocive “zero”;
  - l’efficienza del recupero energetico distribuendo all’esterno l’energia termica non utilizzata da Neodecortech, anche convertendola in meccanica o elettrica;
-

---

- sia escluso il convogliamento a recupero energetico di materie/rifiuti di origine esterna allo stabilimento Neodecortech, o in eccesso o in difformità su quelli dichiarati in istanza.

Tale parere sfavorevole si estende anche alla prevista filiera di smaltimento dei rifiuti pericolosi (come le ceneri), fin quando la proponente NDT non chiarisca, in modo incontrovertibile e dettagliato, come faccia fronte alle sue competenti responsabilità su detta filiera fino al destino finale dei rifiuti stessi (per il momento ignoto) e fino a quando non sia dato di accogliere un sufficiente piano di smaltimento dei rifiuti dalla Neodecortech, non avviabili all'incenerimento.

Infine, poiché già una diversa stima delle quantità di materie movimentate nello stabilimento e di quelle disperse nell'intorno può avere importanza determinante sulla valutazione dei rischi di incidenti e delle loro conseguenze, l'Amministrazione di Atri, precauzionalmente, esprime sull'istanza in esame,

**Parere in materia di sicurezza sfavorevole**

In conclusione, per le ragioni tutte sopra illustrate, il Comune di Atri chiede preliminarmente l'archiviazione del procedimento vista l'improcedibilità dell'istanza avanzata dalla NDT, di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 ed ex art. 45 L.R.A. n. 45/2007, e nel merito esprime parere contrario alla stessa iniziativa.

Il Responsabile dell'Area II  
Arch. Giovanni Luca Germinario

Il Sindaco  
Prof. Piergiorgio Ferretti